

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Proposte di Emendamento

Norme in materia di energia rinnovabile e agricoltura circolare

Milano, li 3 agosto 2020

1. Premessa

FIPER condivide l'approccio di semplificazione previsto in materia di interventi su progetti o impianti FER delineato all'interno dell'art.56 del Decreto "Semplificazioni", che introduce importanti modifiche per favorire il potenziamento, l'ottimizzazione degli impianti FER esistenti.

In quest'ottica, le proposte di emendamenti che seguono redatte in collaborazione con il **Consorzio Italiano Agricoltura Circolare** vanno nella direzione di favorire una maggiore flessibilità degli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili.

Maggiore flessibilità nella filiera a monte, attraverso la possibilità di diversificare l'impiego di sottoprodotti di origine agricola, flessibilità a valle del processo produttivo, ovvero la possibilità di produrre e immettere in rete energia elettrica a seconda delle esigenze del sistema elettrico nazionale e svolgere quindi un importante ruolo di bilanciamento di rete.

Due macro-misure che riguardano principalmente le fonti rinnovabili programmabili, il biogas e le biomasse e le relative filiere ad esse connesse, che produrrebbero effetti positivi sulla competitività del sistema agroalimentare *made in Italy*, sullo sviluppo e presidio delle aree rurali, nonché sulla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività agricola.

Questo patrimonio di capacità installata va preservato, valorizzato e consolidato nell'interesse del Sistema Paese, anche grazie a provvedimenti che, tenuto conto delle caratteristiche peculiari e della valenza delle attività suddette, ne consentano una corretta programmazione.

Flessibilità a costo zero per il Paese; le proposte di emendamenti sono a costo zero, ovvero non impattano in termini di gettito; misure di semplificazione che aumentano la *performance* energetica e ambientale di questi impianti.

Le 2 macro- misure riguardano:

- **misura 1 "reflui zootecnici"**: intervento per favorire l'impiego dei reflui zootecnici nella digestione anaerobica in sostituzione delle colture dedicate ed incrementare processi virtuosi di economia circolare;
- **misura 2 "flessibilità elettrica"**: semplificazione per consentire, senza oneri aggiuntivi per lo Stato e per il sistema elettrico nazionale, l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica da parte del parco installato di impianti a biogas, bioliquidi e biomasse. Questi impianti possono operare in assetto flessibile, tuttavia l'attuale quadro legislativo non consente di operare in tal senso. Si evidenzia che la prima apertura verso la flessibilità del funzionamento degli impianti è stata introdotta dal comma 524 della Legge di bilancio, tuttavia senza le opportune modifiche in questa sede segnalate non ha trovato sinora piena applicazione.

Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

Sede legale Via Scarlatti, 29 Milano
E-mail segreteria.nazionale@fiper.it
Pec fiper@arubapec.it

Sede Operativa Via Polveriera, 50- Tirano (SO)
Tel +39 0342.706278 - Fax +39 0342.711973
Cod. Fisc.97284280159

Sede di rappresentanza Via Brenta 13 Roma
Website www.fiper.it
PIVA 04587920960

Inoltre, nell'ottica di fornire strumenti operativi per la messa in atto delle azioni previste dal Piano Nazionale Energia e Clima- PNIEC si propone l'inserimento di due emendamenti con l'obiettivo di:

- **consolidare la capacità installata a biogas/biomasse esistente;**
- **favorire la conversione degli impianti a biogas agricolo in produttori di biometano.**

La filiera del biogas rappresenta ormai un importante elemento di forza del tessuto produttivo agricolo italiano, in particolare della Pianura Padana a forte vocazione zootecnica. La diffusione degli impianti avvenuta a partire dalla fine degli anni 2000 ha consentito al settore primario di raggiungere importanti obiettivi in termini di diversificazione del reddito e di miglioramento delle performances ambientali delle aziende zootecniche.

Il biogas ha consentito alle aziende che lo hanno introdotto di essere più competitive sul mercato, consentendo di mantenere la produzione ed elevatissimi standard di qualità nelle filiere agroalimentare tipiche italiane e allo stesso tempo fornendo un servizio ambientale.

Il settore guarda alla importante scadenza legata al termine del primo ciclo di incentivazione e si pone di fronte alla sfida della competitività e sostenibilità ambientale che dovrà essere vinta per dare continuità e futuro ad un comparto che ha creato reddito, innovazione e crescita e che intende rimanere un *driver* per promuovere l'agricoltura circolare secondo le indicazioni definite all'interno della comunicazione europea "*farm to fork*".

In termini ambientali, gli impianti di digestione anaerobica sono in misura di **offrire un servizio di gestione ambientale, dato dalla trasformazione dei reflui zootecnici in energia rinnovabile e dall'impiego del digestato in sostituzione dei fertilizzanti di sintesi**. Considerando che il bacino padano impiega ogni anno circa 360.000 t. di azoto di sintesi, una corretta gestione dei nutrienti organici derivanti dagli impianti ridurrebbe in modo drastico tali quantitativi.

F.I.P.E.R.
Il presidente
Walter Righini



Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

Sede legale Via Scarlatti, 29 Milano
E-mail segreteria.nazionale@fiper.it
Pec fiper@arubapec.it

Sede Operativa Via Polveriera, 50- Tirano (SO)
Tel +39 0342.706278 - Fax +39 0342.711973
Cod. Fisc.97284280159

Sede di rappresentanza Via Brenta 13 Roma
Website www.fiper.it
PIVA 04587920960

Proposte di emendamento DL Semplificazione a Costo zero			
Testo vigente	Modifica	Motivazione	
Incentivazione all'uso di reflui zootecnici negli impianti di digestione anaerobica			
1a	<p>LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 art.1 comma 954</p> <p>“954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 (...).”</p>	<p>Art. 56 – Reflui zootecnici</p> <p>Dopo il comma 8 inserire il seguente comma: 9. Alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art.1 comma 954, dopo la frase “(..) e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie” inserire le parole “, queste ultime”.</p>	<p>Secondo l'interpretazione della norma attuale sia i reflui che le materie devono provenire dall'azienda agricola realizzatrice, escludendo l'impiego dei reflui di terzi, ancorché vicini. Questa formulazione penalizza, come detto, l'uso dei reflui, a vantaggio delle colture dedicate aziendali. Non potendo, infatti, impiegare i reflui di aziende prossime, si ricorre alle colture dedicate.</p> <p>La soluzione di ricorrere ad un Consorzio non è percorribile per piccoli impianti stante la complessità della soluzione da un punto di vista fiscale. Il Consorzio non può, inoltre essere IAP ai sensi del D.Lgs. 99/2004 e le linee guida GSE precisano che è proprio il soggetto realizzatore dell'impianto che deve essere proprietario delle matrici impiegate.</p> <p>Pertanto, la proposta di emendamento ha la finalità di aumentare l'impiego dei reflui zootecnici negli impianti a biogas provenienti anche da aziende prossime all'impianto di digestione anaerobica.</p> <p>Questa misura è in linea con le indicazioni previste dalla recente comunicazione EU “farm to fork” che riconosce nella digestione anaerobica un importante strumento per mitigare l'impatto dell'attività agricola in termini ambientali.</p>
Introduzione di meccanismi di flessibilità nella produzione elettrica da fonti rinnovabili senza oneri per lo Stato o per il sistema elettrico			
2a	<p>Inserire all'art. 56 – Impianti FER operanti in assetto flessibile</p> <p>10. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.</p> <p>A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti norme:</p>	<p>Gli impianti a biogas, bioliquidi e biomasse potrebbero operare in assetto flessibile, erogando potenze diverse durante il giorno in funzione delle esigenze della rete, contribuendo quindi a bilanciare la rete elettrica nazionale stessa. Attualmente tale funzione non può essere svolta a causa di vincoli normativi, che, in un'ottica di semplificazione, chiediamo siano rimossi. Le modifiche proposte sono a costo nullo per lo Stato e per il sistema elettrico e comportano importanti benefici sia per la rete che per i produttori. Quest'ultimi con il riconoscimento</p>	

	<p>a. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3 comma 2) dello stesso Decreto anche con potenziamenti <u>non incentivati</u> oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.</p> <p>b. Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del DM 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto, si applicano i meccanismi previsti dal DM 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del DM 23 giugno 2016 ponendo T_b pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando.</p> <p>c. Per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del DM 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma 1 lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.</p> <p>d. Per gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008, del DM 6 luglio 2012, del DM 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del DM 18/12/2008, dall'articolo 7 comma 6 del DM 6/7/2012 e dall'art. 7 comma 6 del DM23/6/2016.</p> <p>e. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 6/7/2012 e del DM 23/6/2016 e s.m.i. possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.</p>	<p>dei servizi elettrici ancillari, potrebbero ridurre il loro fabbisogno di incentivo.</p> <p>a. Il limite di potenza di 1 MWe esclude, di fatto, dal sistema della flessibilità gli impianti prossimi a tale soglia (990, 998, 999 kWe), molto numerosi in Italia. Tali impianti potrebbero, al contrario, apportare il maggiore contributo al sistema. Il passaggio a meccanismo ad incentivo è oggi fortemente penalizzante e per questo motivo non viene attuato.</p> <p>b. L'algoritmo di cui all'art. 19 del DM 6 luglio 2012 è fortemente penalizzante per gli impianti DM 18 dicembre 2008, impedendo, la loro piena partecipazione al mercato dei servizi di flessibilità.</p> <p>c. L'impianto normativo vigente (da ultimo la RED2) incentiva l'autoconsumo in sito dell'energia elettrica prodotta. L'autoconsumo sarà una strategia virtuosa di gestione degli impianti FER anche in futuro, specialmente in ambito agricolo. Occorre, quindi, eliminare ogni ostacolo che impedisce l'autoconsumo.</p> <p>d. Una singola possibilità di passaggio introduce rigidità nel sistema, bloccando gli operatori che intendono tentare l'opzione della flessibilità, ma non la percorrono nell'impossibilità di retrocedere in caso di risultati non soddisfacenti.</p> <p>e. La decadenza dall'incentivo, in caso di sfioramento della soglia di potenza nominale installata con cui si ha avuto accesso agli incentivi, impedisce agli impianti FER di partecipare a meccanismi di flessibilità senza subire forti penalizzazioni. Considerando che molti impianti sono stati realizzati con potenza prossima alle soglie tale limite blocca la quasi totalità degli impianti FER post 2012.</p>
--	---	--

2b	<p>Legge 27 dicembre 2019, n.160 art. 1 524. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 525.</p>	<p>Art. 56 – Proroga incentivi legge di bilancio 2020 All'articolo 56 inserire il seguente comma: 11. All'articolo 1 comma 524 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole “con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici” sono sostituite con “con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70% in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del DM 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso DM 23 giugno 2016”.</p>	<p>L'obbligo di impiego di reflui zootecnici al 40% in peso rappresenta una criticità rilevante per alcuni territori nazionali nei quali la zootecnica non è sviluppata, in cui si registra una forte presenza di impianti a biogas. L'obbligo di impiego di reflui zootecnici porterebbe in questi contesti alla dismissione degli impianti oppure all'impiego di reflui provenienti da lunga distanza, disattendendo i risultati in termini di sostenibilità. L'emendamento prevede quindi l'impiego, oltre ai reflui, di matrici sostenibili quali sottoprodotti o biomasse a basso impatto come definite dalla normativa vigente (es. Annex IX della Direttiva RED2) offrendo le necessarie garanzie di sostenibilità, evitando la dismissione di un importante parco installato rinnovabile che potrebbe continuare ad offrire servizi di flessibilità alla rete nazionale.</p>
----	--	--	--

I seguenti emendamenti rappresentano proposte importanti per il futuro del settore, che mirano a conseguire gli obiettivi previsti dal PNIEC, in particolare consolidare la capacità esistente delle fonti programmabili (impianti biogas/biomasse), e incrementare la penetrazione delle FER nel settore dei trasporti, attraverso la produzione di biometano.

Le risorse richieste, a valere sul sistema elettrico nazionale o sul sistema del gas, sono in funzione degli impianti che decidono di optare per la riconversione del parco impianti entrati entrato in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008.

Proroga del sistema di incentivazione			
3		<p>Inserire all'art. 56 - Parco installato biogas in assetto flessibile All'articolo 56 inserire il seguente comma: 12. Al comma 524 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole “, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007” sono eliminate.</p>	<p>Ferma restante la facoltà dei Ministeri competenti di definire l'incentivo ai sensi del comma 525 della stessa legge, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNIEC, tra cui consolidare la capacità installata, si propone di estendere le previsioni del comma 524 <u>anche</u> agli impianti entrati in esercizio ai sensi del DM 18</p>

			dicembre 2008 dopo il 31 dicembre 2008. Tali impianti andranno a scadenza a partire da fine 2023; le aziende agricole nell'incertezza normativa riguardo il futuro post incentivo, evitano di realizzare investimenti importanti in termini di efficienza energetica, tutela ambientale, ect, non ammortizzabili in un periodo di 3-5 anni. È quindi urgente offrire un quadro normativo che garantisca almeno la possibilità di continuare ad esercire gli impianti.
Incentivazione del Biometano da filiere agricole			
4a	<p>DM 2 marzo 2018 – Decreto Biometano 2 Art. 6 comma 7</p> <p>7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le produzioni di biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo. Successivamente a tale periodo, il produttore accede alle disposizioni previste all'articolo 5.</p> <p>Art. 7 comma 5</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le produzioni di biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.</p> <p>Successivamente a tale periodo, il produttore accede alle disposizioni previste dal decreto 10 ottobre 2014.</p>	<p>Inserire all'art. 56 – Impianti a biometano da filiera agricola</p> <p>All'art. 56 inserire il seguente comma:</p> <p>13. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 del DM 2 marzo 2018 inserire il seguente:</p> <p>7bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.</p>	<p>Il sistema del biometano agricolo non è partito secondo le aspettative a seguito dell'approvazione del DM 2 marzo 2018. Questo è dovuto ad alcune concause ben note agli addetti ai lavori, tra cui il costo-opportunità della riconversione, eliminabili con gli emendamenti proposti.</p> <p>Per gli impianti agricoli di taglia più ridotta la garanzia del prezzo di ritiro del CIC (Certificato di Immissione in Consumo) per soli 10 anni rappresenta un ostacolo fortissimo alla bancabilità degli investimenti. A differenza del settore industriale e di quello dei rifiuti, il settore agricolo opera in filiera corta ma con costi di acquisizione delle matrici maggiori, che impongono, alle condizioni attuali del CIC, tempi lunghi di ammortamento.</p> <p>Per questo motivo l'efficacia del DM Biometano sul settore agricolo è stata fino ad oggi molto ridotta.</p>
4b	<p>DM 2 marzo 2018 – Decreto Biometano 2 Art. 6</p>	<p>Inserire all'art. 56 – Impianti a biometano da filiera agricola</p> <p>All'art. 56 inserire il seguente comma:</p> <p>13bis. Dopo il comma 12 dell'art. 6 del DM 2 marzo 2018 inserire il seguente:</p> <p>13. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare</p>	<p>Il valore attuale del CIC, se adeguato in contesti industriali e di trattamento rifiuti, non consente alle aziende agricole proponenti di ammortizzare gli investimenti. Per questo motivo il settore agricolo non ha apportato l'atteso contributo al sistema.</p> <p>Occorre, quindi, aumentare il valore del CIC richiedendo, allo stesso tempo, al produttore un maggiore impegno per la sostenibilità ambientale ed il valore "agricolo" dell'investimento al fine di creare una filiera nazionale del biometano agricolo virtuosa ed ambientalmente efficace.</p>

		emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20% , fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.	
	<p>DM 2 marzo 2018 – Decreto Biometano 2 Art. 8 comma 2</p> <p>2. Il periodo di diritto al rilascio dei CIC per la produzione di biometano di cui al comma 1 è pari al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti. Qualora l'impianto da riconvertire abbia terminato alla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito e successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 70% di quelli spettanti ai nuovi impianti. Successivamente si applicano le disposizioni previste all'articolo 5.</p>	<p>Inserire all'art. 56 – Riconversione impianti a biometano agricoli All'art. 56 inserire il seguente comma: 13ter. Al termine del comma 2 dell'art. 8 del DM 2 marzo 2018 inserire: "Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'art. 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all' 80% di quelli spettanti ai nuovi impianti".</p>	Il taglio del 30% è eccessivo per gli impianti agricoli. Un taglio del 30%, pur con la maggiorazione del 20% di cui al comma 13 dell'art. 6 non consentirebbe una riconversione a moltissimi impianti.
4c	<p>DM 2 marzo 2018 – Decreto Biometano 2 Art. 1 comma 10</p> <p>10. Il presente decreto si applica agli impianti di cui al comma 8, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano nel limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del presente decreto di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno (...).</p>	<p>Inserire all'art. 56 – Impianti a biometano da filiera agricola All'art. 56 inserire il seguente comma: 13quater. I termini temporali di applicazione del DM 2 marzo 2018 fissati al 31/12/2022 sono prorogati al 31/12/2027.</p>	<p>Le problematiche relative al COVID hanno ulteriormente complicato la realizzazione di impianti di biometano da filiera agricola. Le caratteristiche poco attrattive per il settore agricolo del meccanismo di incentivazione vigente hanno, inoltre, limitato la partecipazione al sistema da parte del settore stesso.</p> <p>Una proroga al 2027 pare, quindi, essenziale se si vuole ottenere l'atteso contributo agricolo alla produzione di biocarburanti avanzati in linea con gli indirizzi comunitari in materia e con il green deal.</p>